



Vitality onlus

Sede legale
via Carducci, 32 20100
Milano MI Italy
Sede operativa
via Astesani 2
20161 Milano MI Italy
T/F +39 02 64599349
www.vitalityonline.org
info@vitalityonline.org
CF 91062030407

Associazione VITALITY Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita un'Associazione denominata “**Vitality Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**” in breve denominabile anche come “**Vitality – Onlus**”. L'associazione dovrà utilizzare in ogni comunicazione l'acronimo Onlus. L'Associazione ha sede legale in Milano. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi e uffici operativi anche in altre località italiane ed estere. L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Art. 2

Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento ai sensi di legge e del presente Statuto.

Art. 3

Oggetto

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione si propone di supportare persone svantaggiate aiutandole a massimizzare le proprie risorse personali, a qualificarsi nel mondo del lavoro e ad avviare iniziative imprenditoriali. L'Associazione, per perseguire i propri scopi statutari, intende operare nel settore della formazione al servizio di soggetti svantaggiati, con particolare riferimento a:

- Detenuti ammessi a misure alternative di detenzione ed ex detenuti in fase di reinserimento socio-lavorativo;
- Profughi e immigrati non abbienti;
- Indigenti, fra cui giovani a rischio devianza;

A titolo esemplificativo l'Associazione potrà, in autonomia e in collaborazione con Enti e Autorità preposte, attivare percorsi formativi individuali e di gruppo atti ad aumentare la possibilità di occupazione e le capacità imprenditoriali dei beneficiari, nonché la loro attitudine alla cittadinanza attiva.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia direttamente che tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni sia in Italia che all'estero.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse ovvero analoghe e dirette a soggetti non svantaggiati, nella misura permessa dalla normativa. È fatto divieto di svolgere attività diversa da quelle istituzionali e direttamente connesse.

Art. 4

Tipologie di soci e loro diritti e doveri

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

I **soci ordinari** sono le persone fisiche e gli enti che si riconoscono negli scopi dell'Associazione.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal Consiglio direttivo.

Sono **soci onorari** i soci, persone fisiche, società o enti, pubblici o privati, che aderiscono all'Associazione in sede di costituzione ovvero sono assimilati a tale qualifica con delibera motivata dal Consiglio direttivo, in quanto, per natura, per contributi erogati o per collaborazione prestata, vengono ritenuti essenziali per lo sviluppo della attività dell'Associazione e ha diritto di voto per l'approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

La divisione degli aderenti nelle diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, che provvede entro sessanta giorni. La domanda di ammissione all'Associazione deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto versamento della quota associativa nonché dall'accettazione dello Statuto.

E' espressamente vietata la temporaneità della vita associativa.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. L'adesione dà diritto al socio di partecipare all'attività dell'Associazione nei modi stabiliti dal presente Statuto e lo impegna a rispettarne gli scopi nonché a mettere in atto azioni positive dirette a conseguire gli obiettivi generali in conformità alle linee d'azione approvate.

Ogni socio è tenuto a fornire il proprio indirizzo, anche quello di posta elettronica, per la ricezione delle comunicazioni sociali e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Art. 5

Cessazione della qualità di socio

Il socio perde tale qualifica:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato versamento della quota associativa;
- c. per decesso (in caso di persone fisiche), scioglimento, assoggettamento a procedure concorsuali per gli enti;
- d. per esclusione in presenza di grave motivo (ovvero quando non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie; oppure quando, in qualunque modo, arrecherà danni morali o materiali all'Associazione).

Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

La cessazione dalla qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo.

Art. 6

Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni e dai valori pervenuti alla stessa all'atto della costituzione o successivamente.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. quote associative;
- b. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private, sia a titolo di donazione sia di prestito con obbligo di restituzione;
- c. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d. rimborsi di costi di prestazioni erogate tramite convenzione;

e. eventuali proventi da attività residuali di carattere commerciale.

I redditi ed ogni entrata non destinata in aumento del patrimonio, ivi compresi i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dall'Associazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento della attività istituzionale.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale e di quelle direttamente connesse.

Art. 7

Bilancio

L'esercizio finanziario inizia dal 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predisponde il bilancio di esercizio nelle forme che si reputeranno adeguate all'attività associativa; esso deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno.

Il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzativo; in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 (trentuno) dicembre.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge o per Statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. il Presidente e il Vicepresidente;
- c. il Consiglio direttivo;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico se nominato.

L'Associazione potrà dotarsi di una struttura organizzativa interna ed assumere personale.

Le modalità di funzionamento e la gestione delle iniziative dell'Associazione potranno essere disciplinate da un regolamento che sarà approvato dal Consiglio direttivo; detto regolamento non potrà derogare alle norme Statutarie.

Art. 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale, chiamati a decidere sulla disciplina e sull'attività dell'ente. Ciascun socio ha diritto a un solo voto.

Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta. Nessun delegato può rappresentare più di un altro socio.

Art. 10

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del Codice civile l'assemblea è, altresì, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto affisso all'albo della sede, mediante lettera, mediante avviso pubblicato sul sito dell'associazione o mail inoltrata con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso e deve indicare il giorno, l'ora per l'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nello stesso avviso si può indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Art. 11

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice civile le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono riservate alla competenza dell'**Assemblea ordinaria**:

- a. la nomina del Presidente dell'Associazione e del Vicepresidente;
- b. l'elezione dei restanti membri del Consiglio direttivo e dei membri del Collegio dei revisori o del Revisore Unico;
- c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- d. l'esclusione degli associati;
- e. la definizione di emolumenti per Consiglieri, Direttore operativo e Revisori.

Sono riservate alla competenza dell'**Assemblea straordinaria**:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo e la nomina del/dei liquidatori.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento Direttivo.

Art. 12

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri comunque sempre dispari, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove), compreso il Presidente e il vicepresidente, secondo le decisioni dell'assemblea che li elegge.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.

Art. 13

Decadenza e cessazione dei membri del Consiglio direttivo

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consiglio direttivo, il Consiglio coopterà il sostituto che rimarrà in carica sino alla successiva assemblea, appositamente convocata.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo Direttivo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio direttivo, che si intenderà decaduto e sostituito al momento della nomina del nuovo Consiglio..

Art. 14

Convocazioni e adunanze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna almeno una volta l'anno per deliberare la proposta del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati, anche via telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie seguendo le modalità stabilite dal regolamento.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio direttivo possono tenersi anche tramite videoconferenza.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 15

Deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

- a. accetta le domande di adesione e propone l'esclusione dei soci;
- b. determina la quota associativa annua, stabilendo le modalità di pagamento e la conseguente morosità;
- c. compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d. predispose la proposta di bilancio preventivo e l'eventuale documento di programmazione economica;

Il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega e relative modalità.

Il Consiglio potrà inoltre nominare un Direttore operativo per seguire l'organizzazione e le attività ordinarie della Associazione, quando le dimensioni dell'attività lo richiedano.

Art. 16

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ordinaria. Nella stessa riunione e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- assumere, nei casi di necessità e di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente sottoscrive gli atti e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 17

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

L'Assemblea può eleggere, se lo ritiene opportuno o se reso necessario da norme di legge, un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

L'Assemblea nomina anche il Presidente del Collegio.

L'Assemblea può anche eleggere un unico Revisore.

I Revisori durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, e redige apposita relazione da allegare al bilancio.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione. I Revisori devono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo. Il funzionamento del collegio è disciplinato dalle norme sui Collegi Sindacali delle società per azioni non quotate.

Art. 18

Modifica dello Statuto e scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio direttivo.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 11, quinto comma.

Lo scioglimento può essere proposto dal Consiglio direttivo e deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 11 sesto comma, convocata con specifico ordine del giorno, che nominerà uno o più Liquidatori. Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura dei Liquidatori, su indicazione dell'Assemblea, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dal Codice civile.